

DELIBERA N. 80/21 /CONS

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. III TER, 2 DICEMBRE 2020, N. 12883 AVENTE AD OGGETTO LA DELIBERA N. 152/20/CONS - RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIAN BROADCASTING S.R.L.S. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO SU SATELLITE RECANTE IL MARCHIO “LIFE TV NETWORK”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51 (di seguito, TUSMAR);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, del 24 settembre 2008, recante “*Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante “*Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema “coronavirus Covid-19”*”;

VISTO l’articolo 3 del TUSMAR il quale sancisce che “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali*”

VISTO l’articolo 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del TUSMAR il quale stabilisce che “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza*”;

VISTO il comma 9 dell’art. 51 dello stesso TUSMAR a norma del quale “*Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell’autorizzazione*”;

VISTA la delibera n. 152/20/CONS del 7 aprile 2020, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Italian Broadcasting S.r.l.s (servizio di media audiovisivo su satellite recante il marchio “Life Tv Network”) ai sensi dell’articolo 51,*

comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177”, con la quale l’Autorità – accertato che alla data del 17 e del 18 marzo 2020 la Società Italian Broadcasting S.r.l.s (esercente il servizio di media audiovisivo identificato dal marchio “Life TV Network”, in onda sul canale 880 del Satellite Eutelsat Hotbird 13), ha trasmesso contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19 – ha ordinato e ingiunto alla suddetta società quale sanzione ex art. 51, comma 9, del TUSMAR, la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione della programmazione. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che la programmazione diffusa nelle predette giornate non fosse conforme alle norme vigenti che presiedono alla tutela della salute e della sicurezza degli ascoltatori e fosse tale da comportare per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate soprattutto in relazione all’emergenza connessa alla diffusione del “coronavirus Covid-19;

VISTO il ricorso proposto da Italian Broadcasting S.r.l.s innanzi al Tar del Lazio (R.G. n. 02635/2020) per l’annullamento della delibera n. 152/20/CONS e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi asseritamente derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTA la sentenza del 2 dicembre 2020, n. 12883, con la quale il Tar Lazio, sez. III *Ter*, ha dichiarato l’illegittimità della delibera impugnata dalla società Italian Broadcasting, nella sola parte in cui, con riferimento alla misura della sanzione irrogata (individuata nel massimo edittale), ne ha accertato la “*manifesta mancanza di proporzionalità*” rispetto al fatto contestato;

CONSIDERATO inoltre che, secondo il Tar del Lazio, l’Autorità non ha sufficientemente assolto l’onere motivazionale, “*posto che nel provvedimento non è presente una esaustiva e coerente illustrazione delle ragioni dell’applicazione della sanzione nella misura massima prevista, non essendo a tal fine idonei né i richiami ad un periodo genericamente individuato come «congruo» in relazione a (parimenti non indicate) «previsioni scientifiche circa l’andamento dell’epidemia», né il presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria di cui al DPCM del 31 gennaio 2020, considerato che la sanzione concretamente irrogata risulta avere una durata notevolmente maggiore (di oltre due mesi) rispetto a quest’ultimo*”;

CONSIDERATO, altresì, che il Tar del Lazio, pur riconoscendo la sussistenza nel caso in esame dell’affermata “gravità” della condotta, quale presupposto per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 51, comma 9, del TUSMAR, ha tuttavia rilevato che “*l’applicazione della stessa nella misura massima di sei mesi, con totale inibizione*

dell'attività di diffusione di contenuti televisivi, in relazione al fatto contestato, consistente nella trasmissione del format televisivo ritenuto pregiudizievole per la salute, per due soli giorni di programmazione, integri la sopra richiamata manifesta mancanza di proporzione, anche in ragione della rilevata carenza motivazionale"; e che, pertanto, dalla accertata fondatezza del motivo di censura in questione deriva *"l'accoglimento del ricorso sotto tale profilo e l'assorbimento di tutte le ulteriori censure, [...], conseguendone la riapertura del procedimento dalla fase in cui si è verificata la rilevata illegittimità"*;

RITENUTO, quindi, di dover procedere, in esecuzione della citata sentenza n. 12883/2020, alla rideterminazione della sanzione individuata nella delibera 152/20/CONS, annullata *in parte qua*;

CONSIDERATO, a tal fine, che, alla luce delle indicazioni fornite dal Tar del Lazio, nella fattispecie esaminata ricorre il connotato di particolare *"gravità della condotta, costituente [...] presupposto per l'irrogazione della sanzione sospensiva"*, giacché la diffusione dei contenuti contestati, ancorché per un periodo limitato nel tempo, ha avuto una indubbia valenza pregiudizievole rispetto a un diritto fondamentale quale quello della tutela della salute, accreditando l'adozione di comportamenti di vita e di consumi (corrispondenti ai prodotti oggetto delle promozioni complementari ai programmi asseritamente redazionali) potenzialmente pericolosi per la salute dei telespettatori; diffusione tanto più dannosa tenuto conto del periodo di fortissimo allarme sociale in cui si è realizzata;

CONSIDERATO, altresì, che la società Italian Broadcasting risulta avere interrotto l'irradiazione del segnale, così cessando ogni tipo di programmazione, sin dal 19 marzo 2020, giorno in cui è stato notificato l'atto di contestazione 10/20/DCA N. PROC. 2756/MRM; e che, peraltro, con l'ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera n. 454/20/CONS del 16 settembre 2020, l'Autorità ha anche successivamente accertato che, alla data del 17 e 18 marzo 2020, non risultava rilasciato alcun titolo autorizzatorio per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo per il canale/programma e/o marchio denominato "Life TV Network", né risultava pervenuta al riguardo alcuna domanda di autorizzazione (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS) da parte della società Italian Broadcasting;

RITENUTO pertanto che, malgrado l'esiguo numero di giornate di programmazione contestate, la sanzione sospensiva non può essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto: **i)** delle concrete modalità di trasmissione del programma *"Il Cerca Salute"*, sistematicamente mandato in onda nell'arco delle ventiquattro fasce orarie di programmazione generale; **ii)** della particolare rilevanza comunicativa della edizione speciale della rubrica identificata come *"Speciale CoVid-19"*, della durata di circa 30 minuti ciascuna, ripetutamente proposta con cadenza oraria nel corso della

programmazione delle 24 ore; **iii)** della qualità e della quantità delle “testimonianze”; **iv)** delle televendite dei prodotti della linea LIFE 120, ospitate nel corso del programma;

RITENUTO, quindi, che la costante ripetizione della diffusione dei contenuti contestati nei due giorni di messa in onda ha generato un effetto moltiplicatore del pregiudizio alla salute dei telespettatori; e che, pertanto, ai fini della quantificazione della sanzione, occorre moltiplicare le due giornate di programmazione per il numero di passaggi trasmessi ogni ora nell’arco delle 24 ore;

RITENUTO, pertanto, che la sanzione debba essere congruamente quantificata in totali 48 giornate di sospensione (2 giorni per 24 ore);

CONSIDERATO, nondimeno, che la società Italian Broadcasting ha interrotto l’irradiazione del segnale sin dalla notifica dell’atto di contestazione, avvenuta il 19 marzo 2020, e che, pertanto, è venuto meno l’oggetto della sanzione;

RITENUTO, quindi, che la sanzione di cui alla delibera n. 152/20/CONS, come rideterminata con il presente provvedimento, non può essere eseguita;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

in esecuzione a quanto statuito dal Tar del Lazio con la sentenza n. 12883/2020, di rideterminare la sanzione comminata con la delibera n. 152/20/CONS, quantificandola in 48 giornate di sospensione della programmazione, tenuto conto dei criteri di valutazione indicati in motivazione;

ACCERTA

la ineseguibilità della sanzione, in considerazione dell’interruzione dell’irradiazione del segnale da parte della società Italian Broadcasting, sin dalla notificazione dell’atto di contestazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba